

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4412 del 07/08/2024
Oggetto	VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO RILASCIATA CON ATTO DET-AMB-2021-6350 DEL15/12/2021 IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), DITTA: POGGIALI RENZO E SOCI. PRATICA: FE13T0066.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4572 del 07/08/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l’incarico di funzione dell’unità “Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico” secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2021-6350 del 15/12/2021 con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. Gazzoni Albano in qualità di referente capo capanno, C.F.: GZZLBN39D09C573E residente nel comune di Forlì (FC) ed ai seguenti consoci:

- Mezzanotte Mario Natale – MZZMNT42T25A809P;
- Monti Umberto – C.F. MNTMRT34L14A809T;
- Maraldi Costanzo – C.F. MRLCTN38B22H017M;
- Malpezzi Fabia - C.F. MLPFBA64C55D704E;
- Poggiali Renzo - C.F. PGGRNZ47C26D704X;
- Santandrea Ilario - C.F. SNTLRI37A14B188P;
- Giunchi Giancarlo - C.F. GNCGRC42S10D704L;
- Casali Walter - C.F. CSLWTR46C06A809Z;
- Pretolani Franco – C.F. PRTTFNC70D23D704T;
- Mondardini Miller - C.F. MNDMLR47E30F097C;
- Poggiali Luciano - C.F. PGGLCN40S25D704O;
- Castellucci Marta - C.F. CSTMRT37C43D704F;
- Antonelli Mirna - C.F. NTNMRN62C61D704T;
- Antonelli Piero - C.F. NTNPRI68E10D704X;

la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra del Canale Valletta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 68 a fronte delle particelle 69 e 939 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 151 rispetto alla Tav.n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, variata con DET-AMB-2024-936 del 16/02/2024 con la quale è stata assentita la ricostruzione del pontile su palafitta in pali di legno, con travi, tavolato, parapetto e copertura del tratto finale in legno di dimensioni minori rispetto al concessionato portando di fatto la lunghezza dello stesso a 11 m lineari con conseguente traslazione dell'impianto da pesca con ancoraggio dei "diagonali di contro-bilanciamento" destro e sinistro ai plinti esistenti del vecchio impianto del capanno da pesca (codice pratica FE13T0066);

PRESO ATTO:

- che con istanza presentata il 06/06/2024 e assunta a prot. n. PG/2024/0104331 il Sig. Poggiali Renzo, identificato dai soci quale nuovo referente e capo capanno, ha richiesto l'inserimento nella lista dei soci cointestatari della concessione rilasciata con DET-AMB-2021-6350 del 15/12/2021 del sig. Gelli Alessandro C.F. GLLLSN81E04C912D;

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che possa essere consentito l'inserimento del nominativo del sig. Gelli Alessandro C.F. GLLLSN81E04C912D;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e con riferimento alla concessione rilasciata con DET-AMB-2021-6350 del 15/12/2021 per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Canale Valletta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 68 a fronte delle particelle 69 e 939 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 151 rispetto

alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, variata con DET-AMB-2024-936 del 16/02/2024 (Codice pratica FE13T0066),

1. di disporre l'inserimento nella lista dei soci cointestatari della concessione del nominativo del sig. Gelli Alessandro C.F. GLLLSN81E04C912D;
2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. rilasciata con DET-AMB-2021-6350 del 15/12/2021 e successivamente variata con DET-AMB-2024-936 del 16/02/2024, scadente in data 31/12/2032;
3. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Lovo e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
6. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al sig. Sig. Poggiali Renzo identificato come referente per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in rappresentanza dei soci intestatari la concessione.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Poggiali Renzo in qualità di referente capo capanno, C.F. PGGRNZ47C26D704X ed ai seguenti consoci: Mezzanotte Mario Natale – MZZMNT42T25A809P; Monti Umberto – C.F. MNTMRT34L14A809T; Maraldi Costanzo – C.F. MRLCTN38B22H017M; Malpezzi Fabia - C.F. MLPFBA64C55D704E; Gazzoni Albano - C.F. GZZLBN39D09C573E; Santandrea Ilario - C.F. SNTLRI37A14B188P; Giunchi Giancarlo - C.F. GNCGRC42S10D704L; Casali Walter - C.F. CSLWTR46C06A809Z; Pretolani Franco – C.F. PRTTFNC70D23D704T; Mondardini Miller - C.F. MNDMLR47E30F097C; Mondardini Andrea - C.F. MNDNDR71P03D704C; Poggiali Luciano - C.F. PGGLCN40S25D704O; Castellucci Marta - C.F. CSTMRT37C43D704F; Antonelli Mirna - C.F. NTNMRN62C61D704T; Antonelli Piero - C.F. NTNPRI68E10D704X; Gelli Alessandro - C.F. GLLLSN81E04C912D (cod. pratica FE13T0066).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine destro del canale Valletta, individuata al foglio 68 a fronte delle particelle 69 e 939 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a c.a mq 210,00, è destinata ad uso capanno da pesca.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in euro € 1.290,68.
2. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.109,57 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2523 del 18/08/2020 nota prot. PG/2020/0119686 del 19/08/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“di condizionare il rilascio della concessione alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- 1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca costituito da superficie coperta, superficie della rete da pesca su spazio acqueo, scaletta di accesso all’argine e passerella di accesso alla rete, come individuato negli elaborati grafici a supporto della domanda, che sono parte integrante del presente atto.*
- 2. L’area interessata dall’occupazione è catastalmente acqua pubblica; l’area per accedere alla struttura è catastalmente ubicata alle part.lle 69 e 939 (entrambe di proprietà privata), il tutto al fg 68 del Comune di Comacchio.*
- 3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’ del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.*
- 4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere*

preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questa Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

7. Il Richiedente, qualora debba percorrere con automezzi la sommità di argini presenti nei paraggi per accedere al capanno concesso dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle sommità, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni che abbiano la stessa necessità, sia che il Richiedente ne ravveda l'opportunità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sommità arginali saranno a totale carico del Richiedente.

8. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.

9. E' assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.

10. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio.

11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da

fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione provvedimento n. 2020/00075 del 11/02/2020 nota prot. PG/2021/0120766 del 11/02/2020 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po:

“RILASCIA NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Al Sig. Gazzoni Albano per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- *il pontile, compresi i pali strutturali, dovrà essere ricostruito in materiale ligneo;*
- *l'illuminazione esterna del capanno dovrà essere di tonalità calda, ovvero con temperature di colore 2700-3000 Kelvin, con fascio di luce direzionato verso il basso ed evitando la dispersione dello stesso verso l'alto. L'intensità luminosa dovrà essere adeguata al contesto ambientale, evitando intensità eccessive;*
- *tutte le parti in legno dovranno essere certificate FSC ai fini di una migliore gestione forestale;*
- *è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;*
- *la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 14x10m;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;*
- *i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti”.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.